• Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (leggi decreto)

È diventato obbligatorio per le associazioni sportive assicurare tutti i soci
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sancito l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti con decreto 3 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010).
L'assicurazione obbligatoria è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.
Chi sono i soggetti che devono essere assicurati? Chi sono gli atleti?
Gli atleti, i dirigenti e i tecnici; si intende per:
• atleti tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
• dirigenti tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
• tecnici tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti ha per oggetto gli infortuni, che cosa si intende per infortunio?
Per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
Quali sono gli infortuni indennizzabili?
Le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato.
L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
La normativa indica anche i massimali, le franchigie e nell'allegato una tabella per le lesioni cui parametrare l'indenizzo.
Qual è l'ambito di applicazione della tutela assicurativa?
L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva.
E' importante sapere che il centro/palestra affiliata non può stipulare una polizza con qualsiasi compagnia di assicurazione avente ad oggetto la copertura dagli infortuni dei propri soci, atleti, dirigenti, ma la disposizione legislativa succitata impone che lo si faccia esclusivamente per il tramite delle federazioni, degli enti di promozione riconosciuti che sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria.
specificati massimali e franchigie, il modulo denuncia infortunio (da inviare entro 5 giorni dallo stesso).